



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Supplemento 14 alle Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI (DOA)

Valide dal 1° gennaio 2022

318.102.01 i DOA

12.21

Premessa al supplemento 14, valido dal 1° gennaio 2022

La Svizzera ha concluso con la Bosnia ed Erzegovina una convenzione bilaterale di sicurezza sociale, entrata in vigore il 1° settembre 2021 (v. [AVS/PC Informativa n. 439](#)). Con questo accordo, il nostro Paese garantisce il coordinamento delle assicurazioni sociali anche con l'ultimo Stato dell'ex Jugoslavia, facendo decadere il precedente accordo con quest'ultima. La conclusione della nuova convenzione di sicurezza sociale rende necessari diversi adeguamenti.

In seguito all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea (Brexit), il 9 settembre 2021 la Svizzera ha concluso con questo Stato una nuova convenzione bilaterale di sicurezza sociale, applicabile provvisoriamente dal 1° novembre 2021 (v. [AVS/PC Informativa n. 444](#)). L'accordo entrerà definitivamente in vigore una volta concluse le procedure di ratifica dei due Stati. La convenzione di sicurezza sociale del 1968 rimane applicabile esclusivamente all'Isola di Man e alle Isole del Canale. Sono garantiti i diritti acquisiti dalle persone nell'ambito della libera circolazione entro il 31 dicembre 2020 e che fino a quel momento erano soggette all'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Inoltre, si continuerà ad applicare loro il regolamento (CE) n. 883/2004 fintantoché si trovano in una situazione transnazionale rispetto alla Svizzera e al Regno Unito in base alla nazionalità, all'attività lucrativa o al domicilio.

La nuova convenzione con il Regno Unito ricalca in gran parte le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 in materia di assoggettamento, contemplando in particolare il distacco dei lavoratori indipendenti e le regole di assoggettamento in un solo Stato in caso di pluriattività di salariati e indipendenti. Si tratta di un aspetto unico nel caso degli accordi bilaterali, i quali generalmente prevedono la divisione dell'assoggettamento. Le disposizioni concernenti i due Stati contraenti nelle presenti direttive sono state dunque adeguate di conseguenza, con l'introduzione di un nuovo sottocapitolo ad hoc (2.4.3.2, N. 2083 segg.).

Vanno inoltre sottolineate due particolarità: primo, in materia di assoggettamento, la convenzione è applicabile anche ai cittadini di Stati terzi (N. 2038); secondo, i datori di lavoro britannici che impiegano salariati in Svizzera senza disporvi di stabilimenti d'impresa

sono tenuti a versare contributi in Svizzera. Essi possono però convenire con i loro lavoratori che questi ultimi versino per loro conto i contributi (N. 2083 segg.).

Il regolamento (CE) n. 883/2004 è in vigore dal 1° aprile 2012 nel quadro delle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione europea. Dopo il 31 marzo 2022, cesserà l'applicazione della disposizione transitoria di cui all'articolo 87 paragrafo 8 del regolamento, secondo cui se conformemente al regolamento in questione una persona soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione è soggetta a norma del titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71, essa può continuare a essere soggetta a quest'ultima legislazione. Pertanto, dal 1° aprile 2022 potrebbero verificarsi cambiamenti dell'assoggettamento assicurativo.

Il presente supplemento comprende infine alcune modifiche, correzioni di piccole sviste e adeguamenti volti a migliorare la comprensione del testo.

Le modifiche sono contrassegnate dall'indicazione 1/22.

Abbreviazioni

IPG	Indennità di perdita di guadagno
LIPG	Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno; RS 834.1)
pag./pagg.	pagina/e
Regno Unito	Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
seg./segg.	seguito/i

- 1040
1/22 A prescindere dal fatto che siano soggette a imposizione forfettaria in Svizzera, le persone che esercitano un'attività lucrativa in uno o più Stati contraenti al di fuori dell'UE/AELS non sono, di norma, assicurate all'AVS/AI/IPG (deroga principio del domicilio, N. 2079; per l'assoggettamento nello Stato del luogo di lavoro v. anche N. 2071). I cittadini di Stati terzi ai quali non si applica il principio del luogo di lavoro (v. N. 2084 e contrario), pagano i contributi secondo il N. 1039.
- 2016.1
1/22 Le attività marginali non vengono più considerate ai fini della determinazione della legislazione applicabile per l'assoggettamento assicurativo delle persone che esercitano un'attività lucrativa in due o più Stati. Questa nuova disposizione è tesa a evitare cambiamenti nell'assoggettamento assicurativo dovuti ad attività di esigua entità, ma anche a prevenire abusi.
Sono considerate marginali le attività che, per loro natura, sono irrilevanti. Sono suscettibili di essere considerate tali le attività che rappresentano meno del 5 per cento del tempo di lavoro normale del lavoratore e/o meno del 5 per cento della sua retribuzione globale nel singolo Stato (le diverse attività lucrative svolte per più datori di lavoro vengono sommate; [art. 14 par. 5^{ter} reg. 987/2009](#); per la conduzione di un'azienda v. N. 3082 segg.). Se le retribuzioni per attività marginali siano invece soggette all'obbligo contributivo nello Stato competente è determinato secondo la legislazione di quest'ultimo.
Esempio: una cittadina francese esercita un'attività lucrativa indipendente al 100 per cento in Svizzera ed è dunque assicurata in questo Paese. In un determinato anno lavora in aggiunta due giorni come dipendente in Francia e guadagna 200 euro. L'attività marginale non modifica la situazione di assoggettamento. In linea di principio sul salario di 200 euro devono essere pagati contributi in Svizzera (v. però l'[art. 34d OAVS](#)).
- 2021
1/15 I lavoratori dipendenti che, per uno stesso datore di lavoro, non lavorano nel proprio Stato di domicilio o non vi eserci-

tano una parte sostanziale dell'attività sono in linea di principio assoggettati nello Stato in cui il datore di lavoro ha la propria sede ([art. 13 par. 1 lett. b i reg. 883/2004](#)).

- 2021.1
1/15 La stessa regola si applica ai lavoratori dipendenti che lavorano per più datori di lavoro aventi la propria sede in un solo Stato ([art. 13 par. 1 lett. b ii reg. 883/2004](#)). Anche questi lavoratori sono assoggettati nello Stato in cui il datore di lavoro ha la propria sede.
- 2021.3
1/15 I lavoratori dipendenti che esercitano un'attività lucrativa per più datori di lavoro aventi sede in due Stati diversi, di cui uno è lo Stato di domicilio, sono invece assoggettati nell'altro Stato (non quello di domicilio) ([art. 13 par. 1 lett. b iii reg. 883/2004](#)).
- 2021.4
1/15 I lavoratori dipendenti che esercitano un'attività lucrativa per più datori di lavoro, di cui almeno due hanno la propria sede in diversi Stati fuori dal territorio dello Stato di domicilio, sono assoggettati nello Stato di domicilio anche se non vi esercitano alcuna parte sostanziale della propria attività ([art. 13 par. 1 lett. b iv reg. 883/2004](#)).
- 2028
1/22 Il datore di lavoro che distacca un dipendente dalla Svizzera in uno Stato dell'UE o dell'AELS richiede alla propria cassa di compensazione un certificato di distacco ([certificato A1](#)) prima dell'inizio dell'attività temporanea del dipendente nello Stato dell'UE o dell'AELS. Se non dispone di un accesso diretto ad ALPS, la cassa di compensazione può esigere che il datore di lavoro compili un modulo di [richiesta di mantenimento dell'applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l'esercizio temporaneo di un'attività lucrativa all'estero](#) (v. all. 17). In tal caso la cassa di compensazione deve tuttavia introdurre i dati in ALPS. La cassa di compensazione rilascia al datore di lavoro il [certificato A1](#). Il lavoratore distaccato deve presentare, su richiesta, il certificato di distacco all'estero ([certificato A1](#)) (ad es. in caso di controlli delle autorità estere). In via eccezionale, il certificato può essere rilasciato anche nel corso o persino al termine del distacco e avere in questo caso effetto retroattivo.

- 2029.1
1/22 Scaduti i 24 mesi, la cassa di compensazione può autorizzare una nuova richiesta di distacco per il medesimo impiegato (p. es. presso la stessa impresa o sullo stesso cantiere) nello stesso Stato per lo stesso salariato del medesimo datore di lavoro solo dopo un termine di attesa di due mesi. In tutti gli altri casi va inoltrata una richiesta all'UFAS tramite ALPS. Se il datore di lavoro non dispone di un accesso diretto ad ALPS, la cassa di compensazione può registrare il caso per il datore di lavoro. Per le proroghe di distacco, l'UFAS non accetta richieste presentate al di fuori di ALPS.
- 2042.1
1/22 I cittadini svizzeri o dell'UE che esercitano abitualmente un'attività lucrativa indipendente in due o più Stati membri dell'UE, o in Svizzera e nell'UE, sono assoggettati nel proprio Stato di domicilio se vi esercitano una parte sostanziale della propria attività (v. N. 2020.2 segg.). Per persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa in due o più Stati membri si intende in particolare una persona che esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, una o più attività lavorative autonome distinte, a prescindere dalla loro natura ([art. 14 par. 6 reg. 987/2009](#)).
- 2042.2
1/22 Se non esercitano una parte sostanziale dell'attività nel proprio Stato di domicilio sono assoggettati nello Stato in cui si trova il centro di interessi della loro attività ([art. 13 par. 2 lett. b reg. 883/2004](#)). La stessa regola si applica ai cittadini dell'AELS che esercitano un'attività lucrativa indipendente in due o più Stati dell'AELS.
- 2042.3
1/22 Il centro di interessi dell'attività si determina prendendo in considerazione tutti gli elementi che compongono l'attività professionale. In particolare, si tratta del luogo in cui si trova la sede permanente nella quale il lavoratore indipendente esercita la propria attività, il carattere abituale o la durata dell'attività come pure il numero di servizi prestati ([art. 14 par. 9 reg. 987/2009](#)).
- 2046
1/22 I lavoratori indipendenti richiedono alla propria cassa di compensazione un certificato di distacco. La cassa di com-

pensazione rilascia al richiedente il [certificato A1](#). Il lavoratore distaccato deve presentare il [certificato A1](#) in caso di controlli da parte dell'autorità estera; ciò permette di evitare il doppio assoggettamento. In via eccezionale, il certificato può essere redatto anche durante o dopo il distacco, con effetto retroattivo.

- 2064.1
1/16
- Se i dipendenti non rispettano i termini dell'accordo secondo l'[art. 21 par. 2 reg. 987/2009](#), i datori di lavoro esteri sono tenuti a versare i contributi paritetici complessivi alla competente cassa di compensazione svizzera.
- 2069
1/22
- La Svizzera ha concluso convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con i seguenti Stati (v. [testi delle convenzioni](#)):
- Australia
 - Bosnia ed Erzegovina
 - Brasile
 - Canada/Québec
 - Cile
 - Cina (esclusi Hong Kong, Macao e Taiwan; v. N. 2069.1)
 - Corea del Sud (v. N. 2069.1)
 - Filippine
 - Giappone
 - India (v. N. 2069.1)
 - Israele
 - Kosovo
 - Macedonia del Nord
 - Montenegro
 - Regno Unito (compresa Gibilterra)
 - Repubblica di San Marino
 - Serbia
 - Turchia
 - Uruguay
 - USA.

- 1/22 **2.4.1 Principio: assoggettamento nel luogo di lavoro**
- 2072 Tutte le convenzioni prevedono che i lavoratori distaccati a
1/22 tempo determinato in uno Stato contraente restino sottopo-
sti all'AVS/AI/IPG e AD se
- vengono distaccati temporaneamente da un'impresa con sede in Svizzera per lavorare sul territorio di uno Stato contraente,
 - erano assicurati immediatamente prima del distacco (si presuppone di norma una durata assicurativa anteriore di un mese) e
 - è previsto che siano nuovamente occupati in Svizzera al termine del periodo di distacco; in linea di massima, sono i medesimi datori di lavoro che dovrebbero avere l'intenzione di continuare ad impiegarli.
- Le disposizioni sul distacco previste nelle convenzioni di sicurezza sociale riguardano soltanto i lavoratori dipendenti. Fanno eccezione la convenzione con il Giappone e quella con il Regno Unito, che contemplano il distacco anche per gli indipendenti (v. N. 2044.1 segg. per analogia),
- 2074 Per «tempo determinato» (di distacco) si intendono:
1/22 – 12 mesi per San Marino;
- 24 mesi per Bosnia ed Erzegovina, Filippine, Israele, Macedonia del Nord, Montenegro, Regno Unito, Serbia, Turchia e Uruguay;
 - 36 mesi per il Cile;
 - 60 mesi per Australia, Brasile, Canada/Québec, Giappone, Kosovo e USA;
 - 72 mesi per Cina, Corea del Sud e India.
- 2075.1 Al termine del periodo di distacco, la cassa di compensa-
1/22 zione può autorizzare una nuova richiesta di distacco per il medesimo impiego (p. es. presso la stessa impresa o sullo stesso cantiere) nello stesso Stato per lo stesso salariato del medesimo datore di lavoro dopo un termine di attesa di due mesi. In tutti gli altri casi ALPS inoltra la richiesta all'UFAS.
- 2076.1 I familiari senza attività lucrativa che accompagnano sala-
1/22 riati distaccati dalla Svizzera in uno degli Stati di seguito

elencati restano soggetti all'AVS/AI/IPG (*: solo familiari di cittadini di Stati che non fanno parte dell'UE o dell'AELS; **: solo familiari di cittadini di Stati dell'AELS):

Australia	art. 8 par. 3 lett. b	Islanda**	Convenzione AELS
Austria*	art. 11	Kosovo	art. 13
Bosnia ed Erzegovina	art. 11	Liechtenstein	art. 8a
Brasile	art. 13	Macedonia del Nord	art. 11
Bulgaria*	art. 11	Montenegro	art. 10
Canada/ Québec	prot. finale n. 5 prot. finale n. 5	Norvegia	art. 8 par. 1 lett. a
Cile	art. 10	Portogallo*	art. 7a
Cina	art. 8	Regno Unito	art. 13 par. 6
Cipro*	art. 11	Repubblica ceca*	art. 11
Corea del Sud	art. 11	Serbia	art. 10
Croazia*	art. 11	Slovacchia*	art. 11
Danimarca*	art. 11a	Slovenia*	art. 11
Filippine	art. 13	Ungheria*	art. 10
Giappone	art. 11 par. 2	Uruguay	art. 10
India	art. 11	USA	art. 11
Irlanda*	art. 10		

2076.2
1/22 I familiari senza attività lucrativa che accompagnano lavoratori indipendenti distaccati in Giappone o in Regno Unito restano anch'essi soggetti all'AVS/AI/IPG.

2077
1/22 I lavoratori dipendenti (nonché quelli indipendenti in caso di distacco dal Giappone o dal Regno Unito) distaccati a tempo determinato da uno Stato contraente in Svizzera non sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD e devono presentare alla cassa di compensazione competente il certificato di distacco rilasciato dall'istituzione estera.
Esempio 1: una cittadina statunitense distaccata per quattro anni in Svizzera non è assicurata all'AVS/AI/IPG e AD se presenta un certificato di distacco.

Esempio 2: un cittadino francese distaccato per due anni dalla Svizzera in Macedonia del Nord resta assicurato all'AVS/AI/IPG e AD, poiché in questo caso la convenzione di sicurezza sociale CH/MK è applicabile ai cittadini di un altro Stato.

Esempio 3: uno svizzero inviato per 10 anni in Israele non è assicurato all'AVS/AI/IPG e AD (assoggettamento nel luogo in cui viene esercitata l'attività lucrativa).

2077.1 I familiari senza attività lucrativa che accompagnano salar
1/22 riati distaccati in Svizzera da uno degli Stati di seguito elen-
cati non sono assicurati all'AVS/AI/IPG (*: solo familiari di
cittadini di Stati che non fanno parte dell'UE o dell'AELS;
**: solo familiari di cittadini di Stati dell'AELS; v. N. 3104.3):

Austria*	art. 11	Islanda**	Convenzione AELS
Bosnia ed Erzegovina	art. 11	Kosovo	art. 13
Brasile	art. 13	Liechtenstein	art. 8a
Bulgaria*	art. 11	Macedonia del Nord	art. 11
Canada/ Québec	prot. finale n. 5 prot. finale n. 5	Montenegro	art. 10
Cile	art. 10	Norvegia	art. 8 par. 1 lett. a
Cina	art. 8	Portogallo*	art. 7a
Cipro*	art. 11	Regno Unito	art. 13 par. 6
Corea del Sud	art. 11	Repubblica ceca*	art. 11
Croazia*	art. 11	Serbia	art. 10
Danimarca*	art. 11a	Slovacchia*	art. 11
Filippine	art. 13	Slovenia*	art. 11
Giappone	art. 11 par. 2	Ungheria*	art. 10
India	art. 11	Uruguay	art. 10
Irlanda*	art. 10	USA	art. 11

2077.2
1/22 I familiari senza attività lucrativa che accompagnano lavoratori indipendenti distaccati in Svizzera dal Giappone o dal Regno Unito non sono assicurati all'AVS/AI/IPG.

1/22 **2.4.3.1 Convenzioni con Canada/Québec, Corea del Sud, Filippine, Giappone, India e USA**

2.4.3.2 Convenzione con il Regno Unito

1/22

– Principio

2083
1/22 La convenzione di sicurezza sociale con il Regno Unito prevede, a prescindere dalla nazionalità, l'assoggettamento nel luogo di lavoro sia per i lavoratori dipendenti sia per i lavoratori indipendenti.

2083.1
1/22 Lo Stato competente in caso di pluriattività secondo i N. 2083.2 segg. (Svizzera o Regno Unito) deve trattare la/e attività lucrativa/e svolta/e all'estero come se fosse/fossero svolta/e sul suo territorio (v. N. 2013 per analogia).
Le attività marginali non vengono più considerate ai fini della determinazione della legislazione applicabile per l'assoggettamento assicurativo (v. N. 2016.1 per analogia).

1/22 **– Attività lucrativa dipendente**

2083.2
1/22 I lavoratori che esercitano abitualmente un'attività lucrativa dipendente in Svizzera e nel Regno Unito sono soggetti alla legislazione dello Stato di domicilio (Svizzera o Regno Unito), a condizione che svolgano una parte sostanziale della loro attività lucrativa in quest'ultimo (v. N. 2020.2 segg. per analogia). Per persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa in Svizzera e nel Regno Unito si intende in particolare una persona che esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, una o più attività lavorative dipendenti distinte per uno o più datori di lavoro.

2083.3
1/22 Nei casi in cui la sede (v. N. 2021.2 per analogia) del/i datore/i di lavoro si trova fuori dal territorio della Svizzera o del Regno Unito, i lavoratori sono assoggettati alla legisla-

zione dello Stato di domicilio (Svizzera o Regno Unito) sebbene non vi esercitino una parte sostanziale della propria attività.

2083.4
1/22 I lavoratori dipendenti che, per uno stesso datore di lavoro, non lavorano nel proprio Stato di domicilio (Svizzera o Regno Unito) o non vi esercitano una parte sostanziale dell'attività sono in linea di principio assoggettati nello Stato in cui il datore di lavoro ha la propria sede (Svizzera o Regno Unito).

2083.5
1/22 La stessa regola si applica ai lavoratori dipendenti che lavorano per più datori di lavoro aventi la propria sede in un solo Stato (Svizzera o Regno Unito). Anche questi lavoratori sono assoggettati nello Stato in cui il datore di lavoro ha la propria sede.

2083.6
1/22 I lavoratori dipendenti che esercitano un'attività lucrativa per più datori di lavoro aventi sede in Svizzera e nel Regno Unito sono invece assoggettati nello Stato (Svizzera o Regno Unito) diverso da quello di domicilio.

1/22 – **Attività lucrativa indipendente**

2083.7
1/22 I lavoratori che esercitano abitualmente un'attività lucrativa indipendente in Svizzera e nel Regno Unito sono soggetti alla legislazione dello Stato di domicilio, a condizione che svolgano una parte sostanziale della loro attività lucrativa in quest'ultimo (v. N. 2020.2 segg. per analogia). Per persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa in Svizzera e nel Regno Unito si intende una persona che esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, una o più attività lavorative indipendenti autonome distinte.

2083.8
1/22 I lavoratori indipendenti che non esercitano una parte sostanziale dell'attività nel proprio Stato di domicilio (Svizzera o Regno Unito) sono assoggettati nello Stato (Svizzera o Regno Unito) in cui si trova il centro di interessi della loro attività (v. N. 2042.3 per analogia).

1/22 – Attività lucrativa dipendente e indipendente in Svizzera e nel Regno Unito

2083.9
1/22 Le persone che esercitano abitualmente un'attività lucrativa indipendente e una dipendente in Svizzera e nel Regno Unito sono soggette alla legislazione dello Stato in cui è svolta l'attività dipendente. Se l'attività lucrativa dipendente è esercitata in Svizzera e nel Regno Unito, è necessario innanzitutto determinare conformemente ai N. 2083.2 segg. quale legislazione disciplina l'attività lucrativa dipendente.

1/22 – Obbligo contributivo in Svizzera

2083.10
1/22 I contributi dovuti dai lavoratori dipendenti e indipendenti assicurati in Svizzera in virtù della convenzione di sicurezza sociale con il Regno Unito sono riscossi secondo la legislazione svizzera.

2083.11
1/22 I datori di lavoro con sede nel Regno Unito e senza stabilimento d'impresa in Svizzera sono soggetti all'obbligo contributivo in Svizzera se impiegano lavoratori assicurati in questo Paese ([art. 18 par. 1 della convenzione di sicurezza sociale con il Regno Unito](#)). Se non è possibile concludere un accordo ai sensi dell'[art. 18 par. 2](#), i datori di lavoro britannici sono tenuti a versare i contributi paritetici complessivi alla cassa di compensazione svizzera competente.

2083.12
1/22 Se è stato concluso un accordo ai sensi dell'art. 18 par. 2 della convenzione di sicurezza sociale con il Regno Unito, i dipendenti assicurati in Svizzera che lavorano per datori di lavoro senza stabilimento d'impresa in Svizzera versano loro stessi i contributi AVS/AI/IPG/AD alla cassa di compensazione. Non si tratta tuttavia di dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi ai sensi dell'[art. 6 cpv. 1 LAVS](#). In aggiunta al salario, il datore di lavoro deve versare la quota di contributi a suo carico e i contributi alle spese di amministrazione. Per la fissazione dei contributi, le casse di compensazione si basano di norma sulle dichiarazioni di salario rilasciate dai datori di lavoro britannici (v. DRC).

- 2083.13
1/22 In linea di principio, sono i datori di lavoro esteri a dover comunicare alla cassa di compensazione di aver concordato con il dipendente che questi versi lui stesso i contributi. Se il dipendente si annuncia di sua iniziativa sulla base di un accordo ai sensi dell'[art. 18 par. 2 della convenzione di sicurezza sociale con il Regno Unito](#), la cassa di compensazione può comunque affiliarlo (v. DCC).
- 2083.14
1/22 Se i dipendenti non rispettano i termini dell'accordo ai sensi dell'[art. 18 par. 2 della convenzione di sicurezza sociale con il Regno Unito](#), i datori di lavoro britannici sono tenuti a versare i contributi paritetici complessivi alla competente cassa di compensazione svizzera.
- 2083.15
1/22 I lavoratori soggetti all'obbligo contributivo in Svizzera sono tenuti a fornire alle casse di compensazione tutti i documenti e le informazioni sui redditi conseguiti in Svizzera e nel Regno Unito necessari alla fissazione dei contributi ([art. 28 LPG](#)). Questo vale in particolare per i redditi conseguiti con un'attività indipendente esercitata nel Regno Unito.
- 1/22 **2.4.3.3 Convenzioni nelle quali il principio del luogo di lavoro vale a prescindere dalla cittadinanza**
- 2084
1/22 Nei rapporti con i seguenti Stati, il principio del luogo di lavoro vale a prescindere dalla cittadinanza:
- Australia (solo lavoratori dipendenti che risiedono o hanno risieduto in Australia; v. [art. 3 lett. b della convenzione](#))
 - Brasile;
 - Canada/Québec;
 - Cina;
 - Corea del Sud;
 - Danimarca;
 - Filippine;
 - Germania;
 - Giappone (solo persone con diritto di residenza permanente in Giappone; v. [art. 3 lett. a della convenzione](#));
 - India;

- Irlanda;
- Kosovo;
- Liechtenstein;
- Regno Unito;
- Slovacchia;
- Svezia;
- USA.

Esempio: un cittadino iraniano che è domiciliato in Svizzera e lavora in Corea del Sud è assicurato in Corea del Sud.

3006
1/22

Nelle convenzioni di sicurezza sociale di seguito elencate figurano disposizioni particolari concernenti il personale di imprese di trasporto internazionale ferroviario e stradale. Negli Stati contrassegnati da un asterisco, le disposizioni della convenzione sono applicabili solo ai cittadini di Stati terzi.

Austria*	art. 7 par. 3	Macedonia del Nord	art. 3 lett. c art. 7 par. 2
Belgio*	art. 7 lett. b prot. finale n. 6 + 8	Montenegro	art. 7 par. 2
Bosnia ed Erzegovina	art. 7 par. 2	Norvegia*	art. 8 par. 1 lett. b + par. 2
Bulgaria*	art. 7 par. 2	Paesi Bassi*	art. 7 par. 1 lett. b + par. 2
Croazia*	art. 3 lett. c art. 7 par. 2	Portogallo*	art. 5 lett. b + d
Danimarca*	art. 4 lett. c art. 8 par. 2	Repubblica ceca*	art. 3 lett. c art. 7 par. 2
Finlandia*	art. 7 par. 2 + 6	San Marino	Come l'Italia
Francia*	art. 8 par. 1 lett. b	Serbia	art. 7 par. 2
Germania*	art. 6 par. 3	Slovacchia*	art. 3 lett. c art. 7 par. 2
Grecia*	art. 6 lett. b	Slovenia*	art. 3 lett. c art. 7 par. 2
Irlanda*	art. 3 par. 3 art. 6 par. 2	Spagna*	art. 4 lett. b prot. finale n. 5

Israele	art. 6 par. 2+7	Svezia*	art. 3 par. 2 art. 7 par. 2
Italia*	art. 5 lett. b prot. finale n. 4	Turchia	art. 5 par. 2 lett. b+d, prot. finale n. 4
Liechtenstein*	art. 3 par. 3 art. 6 par. 5	Ungheria*	art. 3 lett. c art. 7 par. 2
Lussemburgo*	art. 6 n. 2 prot. finale n. 5		

3006.1
1/22 Si applicano le stesse disposizioni ai familiari senza attività lucrativa dei dipendenti di imprese di trasporto internazionale ferroviario e stradale impiegati in Austria*, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria*, Croazia*, Danimarca*, Irlanda*, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Montenegro, Portogallo*, Repubblica ceca*, Serbia, Slovacchia*, Slovenia* o Ungheria* (*: solo familiari di cittadini di Stati che non fanno parte dell'UE o dell'AELS).

1/22 3.2.2 Convenzioni di sicurezza sociale

3008
1/22 Nelle convenzioni di sicurezza sociale di seguito elencate figurano disposizioni particolari concernenti il personale di imprese di trasporto aereo internazionale. Negli Stati contrassegnati da un asterisco, le disposizioni della convenzione sono applicabili solo ai cittadini di Stati terzi.

Australia	art. 9 par. 1	Germania*	art. 3 par. 2 art. 6 par. 4
Austria*	art. 7 par. 4	India	art. 8 par. 1-3
Belgio*	art. 7 lett. c prot. finale n. 8	Israele	art. 6 par. 3 + 7
Bosnia ed Erzegovina	art. 7 par. 3	Kosovo	art. 8
Brasile	art. 8	Lussemburgo*	art. 6 n. 2 prot. finale n. 5
Bulgaria*	art. 7 par. 2	Macedonia del Nord	art. 3 lett. c art. 7 par. 3

Cile	art. 3 lett. c art. 7 par. 2	Montenegro	art. 7 par. 2
Cina	art. 5 par. 2	Norvegia*	art. 8 par. 1 lett. c + par. 2, prot. finale n. 8
Cipro*	art. 7 par. 3	Paesi Bassi*	art. 7 par. 1 lett. c + par. 2, prot. finale n. 5
Corea del Sud	art. 8 par. 2	Regno Unito	art. 13 par. 5
Croazia*	art. 3 lett. c art. 7 par. 3	Serbia	art. 7 par. 2
Danimarca*	art. 8 par. 2 prot. finale n. 6	Slovenia*	art. 3 lett. c art. 7 par. 3
Filippine	art. 9 par. 1	Ungheria*	art. 3 lett. c art. 7 par. 3
Finlandia*	art. 7 par. 3 + 6 prot. finale n. 6	Uruguay	art. 7 par. 3
Francia*	art. 8 par. 1 lett. c prot. finale n. 4	USA	art. 9

3008.1
1/22 Si applicano le stesse disposizioni ai familiari senza attività lucrativa dei dipendenti di imprese di trasporto aereo internazionale impiegati in Austria*, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria*, Brasile, Cile, Cina, Cipro*, Corea del Sud, Croazia*, Danimarca, Filippine, India, Irlanda*, Kosovo, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Montenegro, Portogallo*, Serbia, Slovacchia*, Slovenia*, Ungheria*, Uruguay o USA (*: solo familiari di cittadini di Stati che non fanno parte dell'UE o dell'AELS).

3016
1/22 Nelle convenzioni di sicurezza sociale di seguito elencate figurano disposizioni particolari riguardanti i marinai di alto mare. Di regola tali disposizioni sono applicabili soltanto ai cittadini svizzeri e a quelli dell'altro Stato contraente (eccezioni le convenzioni con Australia, Brasile, Cina, India, Giappone, Kosovo, Regno Unito, Serbia, Uruguay e USA sono aperte a tutti; le convenzioni con Italia, Germania e Norvegia sono applicabili solo ai cittadini di Stati terzi [*]).

Australia	art. 9 par. 2	Israele	art. 6 par. 5 Assicurazione secondo il diritto di bandiera
Bosnia ed Erzegovina	art. 7 par. 5 Assoggettamento al domicilio nello Stato contraente	Italia*	art. 5 lett. c prot. finale n. 4 Assoggettamento secondo il diritto di bandiera
Brasile	art. 9 Assoggettamento secondo il diritto di bandiera	Kosovo	art. 9 Assoggettamento secondo il diritto di bandiera
Bulgaria	art. 7 par. 4 Assicurazione al domicilio nello Stato contraente	Macedonia del Nord	art. 7 par. 5 Assicurazione secondo il diritto di bandiera
Cile	art. 7 par. 4 Assicurazione secondo il diritto di bandiera	Montenegro	art. 7 par. 4 Assoggettamento secondo il diritto di bandiera, in caso di domicilio in questo Stato
Cina	art. 5 par. 1 Assicurazione secondo il diritto di bandiera	Norvegia*	art. 10 par. 1 Assoggettamento secondo il diritto di bandiera
Corea del Sud	art. 8 par. 1 Assicurazione al domicilio nello Stato contraente	Regno Unito	art. 13 par. 4 Per principio assoggettamento secondo il diritto di bandiera
Croazia	art. 7 par. 5 Assicurazione secondo il diritto di bandiera	Repubblica di San Marino	art. 5 lett. c , prot. finale n. 4 della convenzione con l'Italia Assoggettamento secondo il diritto di bandiera
Filippine	art. 9 par. 4 Assicurazione al domicilio nello Stato contraente	Serbia	art. 7 par. 4 Assicurazione secondo il diritto di bandiera

Germania*	art. 3 par. 2 art. 7, prot. finale n. 8a Assoggettamento secondo il diritto di bandiera	Uruguay	art. 7 par. 5 Assicurazione secondo il diritto di bandiera
Giappone	art. 8 Assoggettamento secondo il diritto di bandiera (eccezione par. 2: presenza di una filiale nello Stato contraente)	USA	art. 10 Assicurazione secondo il diritto di bandiera (bandiera CH); assoggettamento secondo il diritto di bandiera (bandiera USA)
India	art. 8 par. 4 Assicurazione secondo il diritto di bandiera		

Se nella convenzione è previsto l'assoggettamento secondo il diritto di bandiera, gli interessati sono sottoposti alla legislazione svizzera in caso di navi battenti bandiera svizzera. Sono tuttavia assicurati in Svizzera solo se vi sono anche domiciliati. Se invece la convenzione prevede un'assicurazione secondo il diritto di bandiera, gli interessati sono assicurati in Svizzera in ogni caso, anche se domiciliati all'estero.

- 3016.1
1/22 Si applicano le stesse disposizioni ai familiari senza attività lucrativa dei marinai di alto mare a bordo di navi battenti bandiera di Bosnia ed Erzegovina, Brasile, Bulgaria*, Cile, Cina, Corea del Sud, Croazia*, Filippine, India, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Uruguay o USA (*: solo familiari di cittadini di Stati che non fanno parte dell'UE o dell'AELS).
- 3033.3
1/22 I cittadini dei seguenti Stati impiegati in loco in Svizzera al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare di uno Stato diverso da quello di origine che non possono assicurarsi né in questo Stato né nel proprio Stato di origine sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD:
– Bosnia ed Erzegovina;

- Brasile;
- Filippine;
- Kosovo;
- Macedonia del Nord;
- Montenegro;
- Serbia;
- Uruguay.

3034
1/22 Le persone impiegate in loco in Svizzera al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare di uno degli Stati elencati di seguito (personale locale) sono assicurate all'AVS/AI/IPG e AD. Entro tre mesi dall'inizio dell'attività lucrativa (sei mesi per Canada, Cile, Filippine e Turchia) possono chiedere di essere assicurate nell'altro Stato. Questa disposizione si applica alle missioni diplomatiche e ai posti consolari di:

- Bosnia ed Erzegovina;
- Brasile (solo cittadini brasiliani);
- Bulgaria;
- Cile (solo cittadini cileni);
- Filippine;
- Kosovo (solo cittadini kosovari);
- Macedonia del Nord;
- Montenegro;
- Serbia (solo cittadini serbi);
- Turchia (solo cittadini turchi);
- Uruguay.

Lo stesso vale per le missioni diplomatiche e i posti consolari del Canada, ma solo per il personale tecnico e amministrativo domiciliato in Svizzera o in possesso della cittadinanza svizzera.

3035
1/22 Il N. 3034 si applica per analogia anche al personale domestico al servizio di membri delle missioni diplomatiche o dei posti consolari dei seguenti Stati:

- Bosnia ed Erzegovina;
- Brasile (solo cittadini brasiliani);
- Cile (solo cittadini cileni);
- Filippine;
- Kosovo (solo cittadini kosovari);
- Macedonia del Nord;

- Montenegro;
- Turchia (solo cittadini turchi);
- Uruguay.

3038
1/22 Le convenzioni con i seguenti Stati prevedono che le loro rappresentanze in Svizzera versino i contributi del datore di lavoro per il personale soggetto all'assicurazione in Svizzera:

- Bosnia ed Erzegovina;
- Brasile;
- Filippine;
- Kosovo;
- Macedonia del Nord;
- Montenegro
- Serbia
- Uruguay.

Sono tenuti a versare i contributi del datore di lavoro anche i membri delle rappresentanze che impiegano personale domestico assicurato all'AVS/AI.

3048
1/22 Le persone impiegate in loco nei seguenti Stati al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare della Svizzera (personale locale) non sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD. Entro tre mesi dall'inizio dell'attività lucrativa (sei mesi per Cile, Filippine e Turchia) possono tuttavia chiedere di essere assicurati all'AVS/AI/IPG e AD. Questa disposizione vale per le missioni diplomatiche e i posti consolari della Svizzera in:

- Bosnia ed Erzegovina;
- Brasile (solo cittadini svizzeri);
- Bulgaria (solo cittadini di uno Stato diverso dalla Svizzera e di uno Stato fuori dall'UE);
- Canada (possibilità di assicurazione in Svizzera per i cittadini svizzeri domiciliati in Canada);
- Cile (solo cittadini svizzeri);
- Croazia (solo cittadini di uno Stato diverso dalla Svizzera e di uno Stato fuori dall'UE);
- Filippine;
- Kosovo (solo cittadini svizzeri);
- Liechtenstein (solo cittadini di uno Stato diverso dalla Svizzera e di uno Stato fuori dall'UE);

- Macedonia del Nord;
- Montenegro;
- Serbia (solo cittadini svizzeri);
- Turchia (solo cittadini svizzeri);
- Uruguay.

3049
1/22 La regolamentazione di cui al N. 3048 vale anche per il personale domestico al servizio di membri di missioni diplomatiche o posti consolari nei seguenti Stati:

- Bosnia ed Erzegovina;
- Brasile (solo cittadini svizzeri);
- Bulgaria (solo cittadini di uno Stato diverso dalla Svizzera e di uno Stato fuori dall'UE);
- Cile (solo cittadini svizzeri);
- Croazia (solo cittadini di uno Stato diverso dalla Svizzera e di uno Stato fuori dell'UE);
- Filippine;
- Kosovo (solo cittadini svizzeri);
- Liechtenstein (solo cittadini di uno Stato diverso dalla Svizzera e di uno Stato fuori dall'UE);
- Macedonia del Nord;
- Montenegro;
- Turchia (solo cittadini svizzeri);
- Uruguay.

3049.1
1/21 Le convenzioni concluse con i seguenti Stati prevedono che la rappresentanza svizzera versi i contributi alle assicurazioni sociali nel rispettivo Stato:

- Bosnia ed Erzegovina;
- Brasile;
- Filippine;
- Kosovo;
- Macedonia del Nord;
- Montenegro;
- Serbia;
- Uruguay.

Sono tenuti a versare i contributi del datore di lavoro anche i membri di rappresentanze che impiegano personale domestico assicurato all'AVS/AI.

3050
1/22 soppresso

3051.1
1/22 Sono inoltre assicurati all'AVS/AI/IPG i familiari senza attività lucrativa delle persone dei servizi diplomatici o consolari assicurate obbligatoriamente che lavorano in uno degli Stati di seguito elencati (*: solo familiari di cittadini di Stati che non fanno parte dell'UE):

Austria*	art. 11	Kosovo	art. 13
Bosnia ed Erzegovina	art. 11	Macedonia del Nord	art. 11
Brasile	art. 13	Montenegro	art. 10
Bulgaria*	art. 11	Portogallo*	art. 7a
Cile	art. 10	Regno Unito	art. 13 par. 6
Cina	art. 8	Repubblica ceca*	art. 11
Cipro*	art. 11	Serbia	art. 10
Croazia*	art. 11	Slovacchia*	art. 11
Corea del Sud	art. 11	Slovenia*	art. 11
Danimarca*	art. 11a	Ungheria*	art. 10
Filippine	art. 13	Uruguay	art. 10
Irlanda*	art. 10		

3053
1/22 soppresso

3089.1
1/22 Le persone che dirigono un'azienda svizzera, ma che dimorano nel Regno Unito non sono sottoposte obbligatoriamente all'AVS. L'assoggettamento di queste persone viene determinato secondo le disposizioni della convenzione di sicurezza sociale con il Regno Unito (v. N. 2083 segg.). Per determinare la legislazione applicabile per l'assoggettamento occorre considerare che la conduzione di un'azienda in Svizzera non rappresenta un'attività marginale in quanto per sua natura non è irrilevante (v. N. 2083.1).

3097 1/22 In linea di principio, i cittadini dell'UE e quelli dell'AELS non sono assicurati. In caso di dubbi, l'UFAS fornisce le informazioni necessarie.

3104.2 1/22 I familiari senza attività lucrativa (*cittadini svizzeri o di uno Stato dell'AELS*) che accompagnano in uno Stato dell'AELS una persona rimasta affiliata in Svizzera durante l'attività all'estero (v. disposizioni sui distacchi, disposizioni speciali) restano assicurati all'AVS/AI/IPG in virtù della Convenzione AELS.

3104.3 1/22 soppresso

3104.4 1/22 I familiari senza attività lucrativa che accompagnano *in uno degli Stati di seguito elencati* una persona rimasta affiliata in Svizzera durante l'attività all'estero (v. disposizioni sui distacchi, disposizioni speciali) restano assicurati all'AVS/AI/IPG *a prescindere dalla loro cittadinanza*:

Australia	art. 8 lett. b par. 3	Irlanda*	art. 10
Austria*	art. 11	Kosovo	art. 13
Bosnia ed Erzegovina	art. 11	Liechtenstein*	art. 8a
Brasile	art. 13	Macedonia del Nord	art. 11
Bulgaria*	art. 11	Montenegro	art. 10
Canada/Québec	prot. finale n. 5 prot. finale n. 5	Norvegia*	art. 8 par. 1 lett. a
Cile	art. 10	Portogallo*	art. 7a
Cina	art. 8	Regno Unito	art. 13 par. 6 lett. a
Cipro*	art. 11	Repubblica ceca*	art. 11
Corea del Sud	art. 11	Serbia	art. 10
Croazia*	art. 11	Slovacchia*	art. 11
Danimarca*	art. 11a	Slovenia*	art. 11
Filippine	art. 13	Ungheria*	art. 10

Giappone	art. 11 par. 2	Uruguay	art. 10
India	art. 11	USA	art. 11

Per i cittadini svizzeri e per quelli dell'UE/AELS ha la precedenza l'Accordo con l'UE o la Convenzione AELS. A queste persone non sono quindi applicabili le convenzioni bilaterali di sicurezza sociale contrassegnate da un asterisco.

3104.5
1/22 Per l'assicurazione dei familiari senza attività lucrativa delle persone dei servizi diplomatici o consolari assicurate obbligatoriamente si veda il N. 3051.1.

3104.6
1/22 Per la continuazione dell'assicurazione, i coniugi o i partner registrati senza attività lucrativa devono annunciarsi alla cassa di compensazione del coniuge o del partner registrato che svolge l'attività lucrativa.

3104.7
1/22 Nel conto individuale va registrato il periodo di contribuzione (mesi e anno) e un reddito pari a zero con l'aggiunta del codice D per tutti gli anni in cui è comprovabile l'adempimento delle condizioni per la continuazione dell'assicurazione (v. [Directives techniques pour l'échange informatisé des données avec la Centrale \(DT\)](#), 2^a parte, cap. 2.2 «Enregistrements de données», campo 26). A titolo di spiegazione del codice D, sugli estratti del CI va aggiunta l'indicazione «Coniuge all'estero senza attività lucrativa». Al riguardo si vedano le D CA/CI (all. 5).

1/22 – Caso particolare: Regno Unito

3116
1/22 In caso di applicazione della convenzione di sicurezza sociale con il Regno Unito, i funzionari e le persone loro equiparate sono soggetti alla legislazione dello Stato (Svizzera o Regno Unito) dello Stato cui fa capo l'amministrazione da cui dipendono.

3117
1/22 I funzionari secondo il N. 3116 che oltre a tale attività (in Svizzera o nel Regno Unito) esercitano abitualmente una o più attività lucrative dipendenti o indipendenti (in Svizzera e

nel Regno Unito) sono assoggettati per l'intero reddito nello Stato in cui esercitano l'attività di dipendenti pubblici.

3118 I cittadini di Stati terzi al servizio di un datore di lavoro di di-
1/22 ritto pubblico svizzero distaccati in uno Stato membro dell'UE/AELS o in uno Stato contraente restano assicurati in Svizzera se svolgono la propria attività in uno dei seguenti Stati:

- Australia
- Belgio
- Bosnia ed Erzegovina
- Brasile
- Bulgaria
- Cile
- Cina
- Cipro
- Corea del Sud
- Croazia
- Danimarca
- Filippine
- Finlandia
- Francia
- Giappone
- India
- Irlanda
- Israele
- Italia
- Kosovo
- Liechtenstein
- Macedonia del Nord
- Montenegro
- Norvegia
- Paesi Bassi
- Repubblica ceca
- San Marino
- Serbia
- Slovacchia
- Slovenia
- Ungheria

- Uruguay
- USA.

3119 I familiari senza attività lucrativa che accompagnano per-
1/22 sone al servizio di un datore di lavoro di diritto pubblico di-
staccate a tempo indeterminato in uno degli Stati di seguito
elencati restano assicurati all'AVS/AI/IPG:

- Australia
- Austria*
- Bosnia ed Erzegovina
- Brasile
- Bulgaria*
- Cile
- Cina
- Cipro*
- Corea del Sud
- Croazia*
- Danimarca*
- Filippine
- Giappone
- India
- Irlanda*
- Kosovo
- Liechtenstein
- Macedonia del Nord
- Montenegro
- Portogallo*
- Regno Unito
- Repubblica ceca*
- Serbia
- Slovacchia*
- Slovenia*
- Ungheria*
- Uruguay
- USA.

(*: vale solo per i familiari di cittadini di Stati che non fanno parte dell'UE).

- 4010
1/22
- Nel caso di un incarico in uno Stato dell'UE/AELS, i periodi assicurativi compiuti precedentemente in uno Stato dell'UE/AELS possono essere considerati ai fini dell'adempimento del periodo d'assicurazione precedente di cinque anni ([all. XI, Svizzera, par. 2, reg. 883/2004](#)).
- Esempio 1:* Un cittadino tedesco è assicurato per 20 anni in Germania. In seguito esercita un'attività lucrativa ed è assicurato in Svizzera per un anno. Il suo datore di lavoro svizzero lo distacca poi in Austria per due anni, alla conclusione dei quali l'Austria respinge la richiesta di proroga del distacco. Sebbene abbia compiuto un periodo di assicurazione precedente di soli tre anni in Svizzera, previa approvazione del datore di lavoro il cittadino tedesco può continuare l'assicurazione, perché può farsi computare il periodo d'assicurazione precedente compiuto in Germania.
- Esempio 2:* Se il cittadino tedesco di cui all'esempio 1 fosse invece distaccato in Turchia e non in Austria, alla fine del periodo di distacco non potrebbe continuare l'assicurazione in quello Stato, perché non potrebbe farsi computare i periodi d'assicurazione precedente compiuti in uno Stato dell'UE.

Allegato 1: Cittadini svizzeri che esercitano un'attività indipendente

1/22

Nella tabella sono considerati solo i redditi assicurati all'AVS. Le regole per gli Stati dell'UE si applicano per analogia agli Stati dell'AELS. Per la definizione di «Stato contraente» e «Stato non contraente» si veda il N. 1016.1.

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS ²
Stato contraente	assicurati all'AVS se l'attività è svolta negli USA, in Canada/Québec, in Corea del Sud, in India o nelle Filippine	-
Stato non contraente	assicurati all'AVS ¹	-
Stato/i dell'UE	-	-
Svizzera e Stato contraente ³	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS <i>redditi in uno Stato contraente:</i> assicurati all'AVS se l'attività è svolta negli USA, in Canada/Québec, in Corea del Sud, in India o nelle Filippine	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS ²
Svizzera e Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera	assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera ²
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS ¹	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS ²

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato contraente ³	<p><i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera</p> <p><i>redditi in uno Stato contraente:</i> assicurati all'AVS se l'attività è svolta negli USA, in Canada/Québec, in Corea del Sud, in India o nelle Filippine</p>	<p><i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera²</p>
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato non contraente	<p><i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera</p> <p><i>redditi in uno Stato non contraente:</i> assicurati all'AVS¹</p>	<p><i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera²</p>
Stato/i dell'UE, Stato contraente ³ , Stato non contraente	<p><i>redditi in uno Stato contraente:</i> assicurati all'AVS se l'attività è svolta negli USA, in Canada/Québec, in Corea del Sud, in India o nelle Filippine</p> <p><i>redditi in uno Stato non contraente:</i> assicurati all'AVS¹</p>	-

¹ In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo ([art. 6^{ter} OAVS](#)).

² Non assicurati all'AVS se il domicilio si trova in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Filippine, in India o negli USA (v. N. 2079 segg.).

³ In caso di pluriattività, in relazione al Regno Unito non si applicano le disposizioni degli Stati contraenti (divisione dell'assoggettamento) bensì per principio quelle secondo il reg. 883/2004 per analogia (v. N. 2083 segg.).

Allegato 2: Cittadini svizzeri che esercitano un'attività dipendente

1/22

Nella tabella sono considerati solo i redditi assicurati all'AVS. Le regole per gli Stati dell'UE si applicano per analogia agli Stati dell'AELS. Per la definizione di «Stato contraente» e «Stato non contraente» si veda il N. 1016.1.

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS
Stato contraente	-	-
Stato non contraente	assicurati all'AVS ¹	-
Stato dell'UE	-	-
Più Stati dell'UE	assicurati all'AVS se uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio)	assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)
Svizzera e Stato contraente ²	<i>redditi in Svizzera</i> : assicurati all'AVS	<i>redditi in Svizzera</i> : assicurati all'AVS
Svizzera e Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio)	assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS ¹	<i>redditi in Svizzera</i> : assicurati all'AVS
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato contraente ²	<i>redditi in Svizzera/nell'UE</i> : assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio)	<i>redditi in Svizzera/nell'UE</i> : assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato non contraente	<i>redditi in Svizzera/nell'UE</i> : assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio) <i>redditi in uno Stato non contraente</i> : assicurati all'AVS ¹	<i>redditi in Svizzera/nell'UE</i> : assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Stato/i dell'UE, Stato contraente ² , Stato non contraente	<i>redditi nell'UE:</i> assicurati all'AVS se uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se più datori di lavoro hanno sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio) <i>redditi in uno Stato non contraente:</i> assicurati all'AVS ¹	<i>redditi nell'UE:</i> assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)

¹ In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo ([art. 6^{ter} OAVS](#)).

² In caso di pluriattività, in relazione al Regno Unito non si applicano le disposizioni degli Stati contraenti (divisione dell'assoggettamento) bensì per principio quelle secondo il reg. 883/2004 per analogia (v. N. 2083 segg.).

Allegato 3: Cittadini di uno Stato dell'UE che esercitano un'attività indipendente

1/22

Nella tabella sono considerati solo i redditi assicurati all'AVS. Le regole per gli Stati dell'UE si applicano per analogia agli Stati dell'AELS. Per la definizione di «Stato contraente» e «Stato non contraente» si veda il N. 1016.1.

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS ³
Stato contraente	assicurati all'AVS ^{1, 2}	-
Stato non contraente	assicurati all'AVS ¹	-
Stato/i dell'UE	-	-
Svizzera e Stato contraente ⁴	assicurati all'AVS ^{1, 2}	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS ³
Svizzera e Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera	assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera ³
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS ¹	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS ³
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato contraente ⁴	<i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera <i>redditi in uno Stato contraente:</i> assicurati all'AVS ^{1, 2}	<i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera ³

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato non contraente	<i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera <i>redditi in uno Stato non contraente:</i> assicurati all'AVS ¹	<i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera ³
Stato/i dell'UE, Stato contraente ⁴ , Stato non contraente	<i>redditi in uno Stato contraente/Stato non contraente:</i> assicurati all'AVS ^{1, 2}	-

¹ In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo ([art. 6^{ter} OAVS](#)). Per i cittadini di Stati dell'UE gli Stati contraenti sono assimilati a Stati non contraenti, purché la convenzione di sicurezza sociale non sia applicabile a cittadini di Stati terzi (v. N. 2084). Nel caso di uno Stato non contraente va considerato anche l'[art. 6^{ter} OAVS](#).

² Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Brasile, Cina, Giappone, Kosovo e Liechtenstein (v. N. 2084).

³ Non assicurati all'AVS se il domicilio si trova in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Filippine, in India o negli USA (v. N. 2079 e 2082).

⁴ In caso di pluriattività, in relazione al Regno Unito non si applicano le disposizioni degli Stati contraenti (divisione dell'assoggettamento) bensì per principio quelle secondo il reg. 883/2004 per analogia (v. N. 2083 segg.).

Allegato 4: Cittadini di uno Stato dell'UE che esercitano un'attività dipendente

1/22

Nella tabella sono considerati solo i redditi assicurati all'AVS. Le regole per gli Stati dell'UE si applicano per analogia agli Stati dell'AELS. Per la definizione di «Stato contraente» e «Stato non contraente» si veda il N. 1016.1.

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS
Stato contraente	assicurati all'AVS ^{1, 2}	-
Stato non contraente	assicurati all'AVS ¹	-
Stato dell'UE	-	-
Più Stati dell'UE	assicurati all'AVS se uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio)	assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)
Svizzera e Stato contraente ³	assicurati all'AVS ^{1, 2}	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Svizzera e Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio)	assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS ¹	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato contraente ³	<p><i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio)</p> <p><i>redditi in uno Stato contraente:</i> assicurati all'AVS^{1, 2}</p>	<p><i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)</p>
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato non contraente	<p><i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio)</p> <p><i>redditi in uno Stato non contraente:</i> assicurati all'AVS¹</p>	<p><i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)</p>

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Stato/i dell'UE, Stato contraente ³ , Stato non contraente	<p><i>redditi nell'UE:</i> assicurati all'AVS se uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio)</p> <p><i>redditi in uno Stato contraente:</i> assicurati all'AVS^{1, 2}</p> <p><i>redditi in uno Stato non contraente:</i> assicurati all'AVS¹</p>	<p><i>redditi nell'UE:</i> assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)</p>

- ¹ In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo ([art. 6^{ter} OAVS](#)). Per i cittadini di uno Stato dell'UE, gli Stati contraenti sono assimilati a Stati non contraenti, purché la convenzione di sicurezza sociale non sia applicabile a cittadini di Stati terzi (v. N. 2084). Nel caso di uno Stato non contraente va considerato anche l'articolo 6^{ter} OAVS.
- ² Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Australia, Brasile, Canada/Québec, Cina, Corea del Sud, nelle Filippine, in Giappone, India, Kosovo, Liechtenstein e negli USA (v. N. 2084).
- ³ In caso di pluriattività, in relazione al Regno Unito non si applicano le disposizioni degli Stati contraenti (divisione dell'assoggettamento) bensì per principio quelle secondo il reg. 883/2004 per analogia (v. N. 2083 segg.).

Allegato 5: Cittadini di Stati non contraenti che esercitano un'attività indipendente

1/22

Nella tabella sono considerati solo i redditi assicurati all'AVS. Le regole per gli Stati dell'UE si applicano per analogia agli Stati dell'AELS. Per la definizione di «Stato contraente» e «Stato non contraente» si veda il N. 1016.1.

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS ⁴
Stato contraente	assicurati all'AVS ^{1, 2}	-
Stato non contraente	assicurati all'AVS ¹	-
Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS ^{1, 3}	-
Svizzera e Stato contraente ⁵	assicurati all'AVS ^{1, 2}	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS ⁴
Svizzera e Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS ^{1, 3}	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS ⁴
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS ¹	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS ⁴
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato contraente ⁵	assicurati all'AVS ^{1, 2, 3}	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS ⁴
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato non contraente	assicurati all'AVS ^{1, 3}	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS ⁴
Stato/i dell'UE, Stato contraente ⁵ , Stato non contraente	assicurati all'AVS ^{1, 2, 3}	-

¹ In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo ([art. 6^{ter} OAVS](#)). Per i cittadini di Stati non contraenti, gli Stati dell'UE e gli Stati contraenti sono assimilati a Stati non contraenti, purché la convenzione di sicurezza sociale non sia applicabile a cittadini di Stati terzi (v. N. 2084). Nel caso di uno Stato non contraente va considerato anche l'articolo 6^{ter} OAVS.

² Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Brasile, Cina, Giappone, Kosovo e Liechtenstein (v. N. 2084).

³ Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Danimarca, Germania, Irlanda, Slovacchia e Svezia (v. N. 2084).

⁴ Non assicurati all'AVS se il domicilio si trova in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Filippine, in India o negli USA (v. N. 2079 segg.).

- 5 In caso di pluriattività, in relazione al Regno Unito non si applicano le disposizioni degli Stati contraenti (divisione dell'assoggettamento) bensì per principio quelle secondo il reg. 883/2004 per analogia (v. N. 2083 segg.).

Allegato 6: Cittadini di Stati non contraenti che esercitano un'attività dipendente

1/22

Nella tabella sono considerati solo i redditi assicurati all'AVS. Le regole per gli Stati dell'UE si applicano per analogia agli Stati dell'AELS. Per la definizione di «Stato contraente» e «Stato non contraente» si veda il N. 1016.1.

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS
Stato contraente	assicurati all'AVS ^{1, 3}	-
Stato non contraente	assicurati all'AVS ³	-
Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS ²	-
Svizzera e Stato contraente ⁴	assicurati all'AVS ^{1, 3}	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Svizzera e Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS ²	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS ³	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato contraente ⁴	assicurati all'AVS ^{1, 2, 3}	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato non contraente	assicurati all'AVS ^{2, 3}	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Stato/i dell'UE, Stato contraente ⁴ , Stato non contraente	assicurati all'AVS ^{1, 2, 3}	-

¹ Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Australia, Brasile, Canada/Québec, Cina, Corea del Sud, nelle Filippine, in Giappone, India, Kosovo, Liechtenstein e negli USA (v. N. 2084).

² Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Danimarca, Germania, Irlanda, Slovacchia e Svezia.

³ In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività svolta in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo ([art. 6^{ter} OAVS](#)). Per i cittadini di Stati non contraenti, gli Stati dell'UE e gli Stati contraenti sono assimilati a Stati non contraenti, purché la convenzione di sicurezza sociale non sia applicabile a cittadini di Stati terzi (v. N. 2084). Nel caso di uno Stato non contraente va considerato anche l'articolo 6^{ter} OAVS.

- 4 In caso di pluriattività, in relazione al Regno Unito non si applicano le disposizioni degli Stati contraenti (divisione dell'assoggettamento) bensì per principio quelle secondo il reg. 883/2004 per analogia (v. N. 2083 segg.).

Allegato 7: Cittadini di Stati contraenti che esercitano un'attività indipendente

1/22

Nella tabella sono considerati solo i redditi assicurati all'AVS. Le regole per gli Stati dell'UE si applicano per analogia agli Stati dell'AELS. Per la definizione di «Stato contraente» e «Stato non contraente» si veda il N. 1016.1.

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS ⁴
Stato contraente	assicurati all'AVS se l'attività è svolta in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Filippine, in India o negli USA o se gli interessati non sono cittadini dello Stato contraente sul cui territorio lavorano ^{1, 2}	-
Stato non contraente	assicurati all'AVS ¹	-
Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS ^{1, 3}	-
Svizzera e Stato contraente ⁵	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS <i>redditi in uno Stato contraente:</i> assicurati all'AVS se l'attività è svolta in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Filippine, in India o negli USA o se gli interessati non sono cittadini dello Stato contraente nel cui territorio lavorano ^{1, 2}	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS ⁴
Svizzera e Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS ^{1, 3}	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS ⁴
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS ¹	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS ⁴

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato contraente ⁵	<p><i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS^{1, 3}</p> <p><i>redditi in uno Stato contraente:</i> assicurati all'AVS se l'attività è svolta in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Filippine, in India o negli USA o se gli interessati non sono cittadini dello Stato contraente sul cui territorio lavorano^{1, 2}</p>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS ⁴
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato non contraente	assicurati all'AVS ^{1, 3}	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS ⁴
Stato/i dell'UE, Stato contraente ⁵ , Stato non contraente	<p><i>redditi nell'UE/in uno Stato non contraente:</i> assicurati all'AVS^{1, 3}</p> <p><i>redditi in uno Stato contraente:</i> assicurati all'AVS se l'attività è svolta in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Filippine, in India o negli USA o se gli interessati non sono cittadini dello Stato contraente sul cui territorio lavorano^{1, 2}</p>	-

¹ In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività svolta in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo ([art. 6^{ter} OAVS](#)). Per i cittadini di uno Stato contraente, gli Stati dell'UE e gli Stati contraenti di cui non possiedono la cittadinanza sono assimilati a Stati non contraenti, purché la convenzione di sicurezza sociale non sia applicabile a cittadini di Stati terzi (v. N. 2084). Nel caso di uno Stato non contraente va considerato anche l'articolo 6^{ter} OAVS.

² Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Brasile, Cina, Giappone, Kosovo e Liechtenstein (v. N. 2084).

³ Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Danimarca, Germania, Irlanda, Slovacchia e Svezia.

⁴ Non assicurati all'AVS se il domicilio si trova in India, in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Filippine o negli USA (v. N. 2079 segg.).

- 5 In caso di pluriattività, in relazione al Regno Unito non si applicano le disposizioni degli Stati contraenti (divisione dell'assoggettamento) bensì per principio quelle secondo il reg. 883/2004 per analogia (v. N. 2083 segg.).

Allegato 8: Cittadini di Stati contraenti che esercitano un'attività dipendente

1/22

Nella tabella sono considerati solo i redditi assicurati all'AVS. Le regole per gli Stati dell'UE si applicano per analogia agli Stati dell'AELS. Per la definizione di «Stato contraente» e «Stato non contraente» si veda il N. 1016.1.

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS
Stato contraente ⁴	non assicurati all'AVS, ad eccezione delle persone che non hanno la cittadinanza dello Stato contraente sul cui territorio lavorano ^{1, 3}	-
Stato non contraente	assicurati all'AVS ³	-
Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS ²	-
Svizzera e Stato contraente ⁴	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS <i>redditi in uno Stato contraente:</i> non assicurati all'AVS, ad eccezione delle persone che non hanno la cittadinanza dello Stato contraente sul cui territorio lavorano ^{1, 3}	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Svizzera e Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS ²	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS ³	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS

Luogo di lavoro	Domicilio	
	in Svizzera	all'estero
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato contraente ⁴	<p>redditi in Svizzera/nell'UE: assicurati all'AVS^{1, 2, 3}</p> <p><i>redditi in uno Stato contraente:</i> non assicurati all'AVS, ad eccezione delle persone che non hanno la cittadinanza dello Stato contraente nel cui territorio lavorano^{1, 3}</p>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato non contraente	<p><i>redditi in Svizzera/nell'UE:</i> assicurati all'AVS^{1, 2, 3}</p> <p>redditi in uno Stato non contraente: assicurati all'AVS³</p>	<i>redditi in Svizzera:</i> assicurati all'AVS
Stato/i dell'UE, Stato contraente ⁴ , Stato non contraente	<p><i>redditi nell'UE:</i> assicurati all'AVS²</p> <p><i>redditi in uno Stato contraente:</i> non assicurati all'AVS, ad eccezione delle persone che non hanno la cittadinanza dello Stato contraente sul cui territorio lavorano^{1, 3}</p> <p><i>redditi in uno Stato non contraente:</i> assicurati all'AVS³</p>	-

¹ Non assicurati all'AVS per il reddito da lavoro conseguito in Australia, Brasile, Canada/Québec, Cina, Corea del Sud, nelle Filippine, in Giappone, India, Kosovo, Liechtenstein e negli USA.

² Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Danimarca, Germania, Irlanda, Slovacchia e Svezia.

³ In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo ([art. 6^{ter} OAVS](#)). Per i cittadini di uno Stato contraente che lavorano in un altro Stato contraente, gli Stati dell'UE e gli Stati contraenti sono assimilati a Stati non contraenti, purché la convenzione di sicurezza sociale non sia applicabile a cittadini di Stati terzi (v. N. 2084). Nel caso di uno Stato non contraente va considerato anche l'articolo 6^{ter} OAVS.

- 4 In caso di pluriattività, in relazione al Regno Unito non si applicano le disposizioni degli Stati contraenti (divisione dell'assoggettamento) bensì per principio quelle secondo il reg. 883/2004 per analogia (v. N. 2083 segg.).

Allegato 9: Obbligo assicurativo e contributivo per i cittadini svizzeri e dell'UE

1/16

Le regole per gli Stati dell'UE si applicano per analogia agli Stati dell'AELS.

Stato in cui viene prestata l'attività lavorativa	Stato in cui il cittadino è assicurato e domiciliato	
	Svizzera	UE
CH	CH	CH
UE	UE	UE
CH/UE Uno o più datori di lavoro CH	CH	CH (UE se una parte sostanziale dell'attività è svolta nello Stato di domicilio)
CH/UE Uno o più datori di lavoro UE con sede nello stesso Stato	CH se una parte sostanziale dell'attività è svolta in CH (altrimenti UE)	UE
CH/UE Più datori di lavoro UE con sede in vari Stati dell'UE	CH	UE
CH/UE Datore di lavoro CH e datore di lavoro UE	CH se una parte sostanziale dell'attività è svolta in CH (altrimenti UE)	CH se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e se il datore di lavoro UE ha sede nello Stato di domicilio (altrimenti UE)
UE/UE Uno o più datori di lavoro CH	CH	CH (UE se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività)
UE/UE Uno o più datori di lavoro UE con sede nello stesso Stato	UE	UE
UE/UE	CH	UE

Più datori di lavoro UE con sede in vari Stati dell'UE		
UE/UE Datore di lavoro CH e datore di lavoro UE	UE	CH se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e il datore di lavoro UE ha sede nello Stato di domicilio (altrimenti UE)

Status del lavoratore / Stato in cui viene prestata l'attività lavorativa			Stato in cui il cittadino è assicurato e domiciliato	
Lavoratore indipendente	Lavoratore dipendente e indipendente		CH	UE
CH			CH	CH
UE			UE	UE
CH/UE			CH se una parte sostanziale dell'attività è svolta in CH o se il centro di interessi dell'attività si trova in CH (altrimenti UE)	CH se il centro di interessi dell'attività si trova in CH e se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività (altrimenti UE)
UE/UE			UE	UE
	CH	CH	CH	CH
	UE	UE	UE	UE
	CH	UE	CH	CH
	UE	CH	UE	UE

Allegato 13: Convenzioni di sicurezza sociale

13.2 Impiego del modulo

1/21

- Per i lavoratori distaccati provvisoriamente in uno Stato contraente da un'impresa con sede in Svizzera, la cassa di compensazione rilascia al datore di lavoro il modulo riportato sopra dopo aver verificato se i requisiti sono soddisfatti (in particolare precedente assicurazione in Svizzera, durata limitata, probabile ritorno presso lo stesso datore di lavoro).
- Procede allo stesso modo per i cittadini di uno Stato terzo distaccati sul territorio di uno Stato dell'UE o dell'AELS.
- Se è auspicata una *proroga* del periodo di distacco previsto dalle disposizioni della convenzione di sicurezza sociale (ossia il lavoratore resta assicurato in Svizzera), il datore di lavoro deve presentare alla cassa di compensazione la richiesta in tal senso, che sarà trasmessa all'UFAS tramite ALPS. La richiesta va presentata prima della scadenza del periodo di distacco.
- L'UFAS consulta l'autorità competente estera. Ogni decisione adottata è comunicata agli enti di assicurazione sociale di entrambi i Paesi. Secondo la prassi svizzera, una richiesta di proroga è accolta solo se la durata totale del distacco *non supera sei anni* e se l'autorità estera dà il proprio consenso.

13.3 Durata del distacco e proroga in virtù delle convenzioni di sicurezza sociale

1/22

Norvegia*	Distacco: 12 mesi Proroga: fino a 3 anni
Belgio*	Distacco: 12 mesi Proroga: fino a 5 anni
San Marino Italia*	Distacco: 12 mesi Proroga: fino a 6 anni
Danimarca*	Distacco: 24 mesi Proroga: fino a 3 anni
Uruguay	Distacco: 24 mesi Proroga: fino a 4 anni
Paesi Bassi*	Distacco: 24 mesi Proroga: fino a 5 anni
Austria* Bosnia ed Erzegovina Bulgaria* Cipro* Croazia* Filippine Finlandia* Francia* Germania* Grecia* Irlanda* Israele Lussemburgo* Macedonia del Nord Montenegro Portogallo* Regno Unito Repubblica ceca* Serbia Slovacchia* Slovenia* Spagna*	Distacco: 24 mesi Proroga: fino a 6 anni

Svezia* Turchia Ungheria*	
Cile	Distacco: 36 mesi Proroga: fino a 6 anni
Brasile	Distacco: 60 mesi Nessuna proroga
Australia Kosovo Liechtenstein*	Distacco: 60 mesi Proroga: fino a 6 anni
Giappone	Distacco: 60 mesi Proroga: fino a 6 anni (senza consenso)
Canada/Québec USA	Distacco: 60 mesi Proroga: fino a 6 anni e 1/2
Cina India Corea del Sud	Distacco: 72 mesi Nessuna proroga

* Solo per cittadini di Stati non contraenti; per i cittadini nazionali v. N. 2024 segg.

13.4 Panoramica degli Stati con cui la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale

1/22

Le precedenti convenzioni con gli odierni Stati dell'UE/AELS sono stampate in corsivo e si applicano solo ai cittadini di Stati terzi.

Stato	Entrata in vigore
Australia	01.01.2008
<i>Austria</i>	<i>01.01.1969</i>
<i>Belgio</i>	<i>01.05.1977</i>
Bosnia ed Erzegovina	01.09.2021
Brasile	01.10.2019
<i>Bulgaria</i>	<i>01.12.2007</i>
Canada/Québec	01.10.1995
Cile	01.03.1998
Cina*	19.06.2017
<i>Cipro</i>	<i>01.01.1997</i>
Corea del Sud*	01.06.2015
<i>Croazia</i>	<i>01.01.1998</i>
<i>Danimarca</i>	<i>01.12.1983</i>
	<i>(revisioni: 01.10.1986 e 01.12.1997)</i>
Filippine	01.03.2004
<i>Finlandia</i>	<i>01.10.1986</i>
<i>Francia</i>	<i>01.11.1976</i>
	<i>01.03.2004</i>
<i>Germania</i>	<i>01.05.1966</i>
	<i>(revisioni: 01.11.1976 e 01.04.1990)</i>
Giappone	01.03.2012
<i>Grecia</i>	<i>01.12.1974</i>
India*	29.01.2011
<i>Irlanda</i>	<i>01.07.1999</i>
Israele	01.10.1985
<i>Italia</i>	<i>01.09.1964</i>
	<i>(revisioni: 01.07.1973 e 01.02.1982)</i>
Kosovo	01.09.2019
<i>Liechtenstein</i>	<i>01.05.1990</i>
	<i>(revisioni: 01.11.1996 e 14.08.2002)</i>
<i>Lussemburgo</i>	<i>01.05.1969</i>
Macedonia del Nord	01.01.2002
Montenegro	01.01.2019

<i>Norvegia</i>	01.11.1980
<i>Paesi Bassi</i>	01.07.1971
<i>Portogallo</i>	01.03.1977
Regno Unito**	01.04.1969
Regno Unito (Brexit)***	01.11.2021
<i>Repubblica ceca</i>	01.11.1997
San Marino	01.03.1983
Serbia	01.01.2019
<i>Slovacchia</i>	01.12.1997
<i>Slovenia</i>	01.08.1997
<i>Spagna</i>	01.09.1970
<i>Svezia</i>	01.03.1980
Turchia	01.01.1972
<i>Ungheria</i>	01.01.1998
Uruguay	01.04.2015
USA	01.11.1980

(revisione: 01.08.2014)

- * si tratta di una convenzione di distacco
- ** convenzione applicabile esclusivamente all'Isola di Man, ad Alderney, Guernsey, Herm, Jersey e Jethou.
- *** data dell'applicabilità provvisoria.

